



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MASSA

SEZIONE 01

Si comunica a:

Avv. **FRANCESCA GALLONI**
VIA FERMI 19
54100 MASSA
MS

+ *An. G. MORTILLARO*

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **411/2022** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **LOCANE VINCENZO**

Depositata Sentenza Numero: **53/2023** in data : **28/02/2023**

Repertorio N. 61/2023

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale

GAIA SPA

Difeso da:


FRANCESCA GALLONI

Convenuto Principale

GAIA SPA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



Massa 14/03/2023

Il Funzionario
Dot. *[Signature]*
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASSA

R.G. n. 411/2022

Reg. sent. n. 53/2023

Cron. n. 295/2023

Rep. n. 61/2023

Il Dott. Vincenzo Locane, Giudice di Pace di Massa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado di giurisdizione, iscritta il giorno 24.6.2022 al n. 411/2022 di R.G., promossa da

POINTO S.p.A., P. IVA 01966240465, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Francesca Galloni, <avvfrancescagalloni@puntopec.it>, **attrice**

contro

GAIA S.p.A., P. IVA 01966240465, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Giuseppina Mortillaro, <giuseppina.mortillaro@pecordineavvocatipisa.it>, **convenuta**

OGGETTO: altri contratti - valore della controversia € 2.686,46.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno richiamato le conclusioni precisate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE


La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.2.2023 e trae origine da una domanda di restituzione di importi addebitati dalla convenuta alla società attrice a titolo di 'partite pregresse' nelle fatture per conguagli dal 2006 al 2011 emesse a decorrere dal 2017. Secondo parte attrice sarebbero illegittime le voci fatturate nella bolletta dell'acqua (*rectius* Servizio Idrico Integrato) come 'partite pregresse' in quanto contrarie al principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi. Le "partite pregresse" sono conguagli tariffari approvati dai vari gestori dopo la delibera 643/2013 dell'allora Aeegsi (Autorità per l'Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico – oggi Arera -) che dava la possibilità alle Autorità di Ambito e ai vari gestori di prevedere retroattivamente detti conguagli, dilazionati negli anni successivi fino ad arrivare al 2022. Da quell'anno, gli utenti sarebbero costretti a pagare dei conguagli tariffari spettanti ai gestori per il periodo precedente al trasferimento delle competenze del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) ad Aeegsi.

Si è costituita in giudizio GAIA SpA, che ha contestato la domanda avversaria invocando l'applicazione di giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 9543/2021) secondo la quale il Giudice Ordinario non può disapplicare un atto amministrativo se la legittimità dell'atto stesso è stata affermata dal Giudice Amministrativo. In sostanza, secondo la convenuta, poiché i conguagli relativi alle c.d. "Partite Pregresse" trovano ragione e fondamento in un atto amministrativo dichiarato legittimo dal Giudice amministrativo, il Giudice Ordinario non può disapplicare il provvedimento amministrativo medesimo.

===

La controversia è risolvibile in punto di diritto sulla scorta delle allegazioni delle parti.

La questione è stata già oggetto di decisioni di merito (Giudice di Pace di Pontremoli n. 196/2019 e Tribunale di Massa n. 187/2022) e di legittimità (Cass. Civ., sez. 3^a, n. 17959/2021). Pronunce, rispetto alle quali, questo giudicante ritiene di non discostarsi, facendo propria la seguente motivazione: l'Autorità indipendente divenuta Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico - ha definito le componenti di costo inserendo tra le componenti tariffarie anche le eventuali "partite pregresse" derivanti da conguagli



maturati in periodi precedenti al trasferimento delle competenze dell'Autorità stessa. In particolare, ai sensi dell'art. 31 della Det. AEEGSI n. 643 del 2013, la spettanza delle cd. partite pregresse è definita dall'Autorità ma tale determinazione, adottata nell'esercizio del potere regolatorio in relazione al servizio idrico integrato, non può porsi in contrasto con il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 preleggi. Ne consegue l'illegittimità del meccanismo recuperatorio per violazione del citato art. 11. Non entrano in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio di criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie ma l'attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattivo ed a prescindere dalla fruizione del servizio e dal nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria. E' stata allora correttamente esclusa la retroattività della innovazione per contrasto con l'art. 11 preleggi, rispetto ai periodi in cui i rapporti individuali di utenza avevano già avuto esecuzione, in assenza di accordo delle parti ed in carenza di un potere impositivo perché disposta in palese violazione del principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., secondo cui le parti concorrono a determinare il contenuto del contratto nei soli limiti imposti dalla legge, nonché in evidente violazione del principio di buona fede.

In ordine alle difese della convenuta, condivisibili in via teorica, non può che prendersi atto che le stesse non prendono posizione sulla questione di diritto centrale e cioè sul principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi, secondo il quale i conguagli delle c.d. Partite Pregresse non possono essere applicati alla fattispecie concreta. La convenuta tralascia di trattare il profilo della irretroattività delle tariffe, risultando la difesa priva di correlazione con la questione oggetto di giudizio.

In punto di quantificazione, non essendo stata specificatamente contestata (art. 115 cpc) la misura della domanda, può quindi ritenersi provata la consistenza di quanto specificatamente richiesto in restituzione (v. produzioni di parte attrice).

Concludendo, la domanda viene accolta nella misura richiesta. Interessi legali ex art. 1224 cod. civ. Dalla data di messa in mora al saldo effettivo.

Spese di giudizio secondo il principio della soccombenza, con le tabelle di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022.

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Il Giudice di Pace di Massa, definitivamente pronunciandosi sulla domanda in epigrafe, la accoglie e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di € 2.686,46, oltre interessi legali come in parte motiva ed oltre alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 100,00 per anticipazioni non imponibili ed € 1.100,00 per compenso professionale, oltre spese generali, contributo previdenziale forense ed IVA, se dovuta, come per legge.

Così deciso in Massa il 27 febbraio 2023

Il Cancelliere

Il Funzionario
Dott. Stefano Crudeli

Il Giudice di Pace di Massa
(Vincenzo Locane)

UFFICIO IN CANCELLERIA

IL 28 FEB. 2023

Il Funzionario
Dott. Stefano Crudeli